



Prot. n. 195174

Rimini, 28/10/13

Oggetto: Istituzione Senso Unico Alternato Semaforizzato sul Ponte di Via Coletti sul Deviatore Marecchia.

IL RESPONSABILE

VISTO il D.Lgs. n°285 del 30.04.1992 “del Codice della Strada” nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 244 del 26/09/2013 con la quale veniva approvato il progetto preliminare avente per oggetto “Demolizione e ricostruzione ponte carrabile in via Coletti sul Deviatore Marecchia”;

VISTA l'Ordinanza n. 102227 del 04/06/2003 avente per oggetto “Regolamentazione della circolazione su via Coletti”;

VISTA l'Ordinanza n. 153397 del del 28/09/2009 avente per oggetto “Lavori urgenti per la messa in sicurezza del ponte carrabile di via Coletti sul deviatore Marecchia”;

RITENUTO di istituire una nuova disciplina della circolazione veicolare nell’area in oggetto, ai fini della pubblica incolumità e per una maggiore sicurezza stradale.

VISTI: gli art. 1, 5 (comma 3), 7, 37, 40 del Codice della Strada;

VISTO: l’art. 107 del Testo Unico approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000.

ORDINA

Di regolamentare la circolazione stradale nel tratto di via Coletti, interessato dalla realizzazione del nuovo ponte sul deviatore Marecchia, così come descritto nell’elaborato grafico:

1 Via Coletti:

- Realizzazione di impianto semaforico per regolamentare il flusso veicolare sul ponte a senso unico alternato (per i tempi semaforici consultare lo schema sull’elaborato grafico);
- Istituzione sui due lati del ponte di piste ciclabili contigue al marciapiede;

2 Via Monferrato:

- All’intersezione con via Coletti dare la precedenza e direzione obbligatoria destra;

3 Via Adige:

- All’intersezione con via Coletti dare la precedenza e direzione obbligatoria destra;

Per consentire la realizzazione di quanto sopra disposto, la **Società ANTHEA S.r.l. con sede in via della Lontra, 30 - 47923 Rimini** e la **società Valtellina S.p.a. con sede in via Buonarroti, 34 - 24020 Gorle (BG)** sono autorizzate all’esecuzione dei lavori stradali, posizionando la segnaletica stradale prevista per i cantieri stradali e alla modifica temporanea della circolazione esistente su ogni singola via od area nel rispetto delle seguenti prescrizioni.



1. Prescrizioni generali:

1.1. La realizzazione di quanto previsto nel presente atto dovrà avvenire entro giorni 90 (novanta), naturali e consecutivi a decorrere dalla posa in opera della segnaletica stradale temporanea di cantiere. Limitatamente alla segnaletica temporanea indicante il divieto di sosta con/senza rimozione coatta, la stessa dovrà essere posizionata almeno 48 ore prima dell'inizio lavori.

1.2. Nelle vie ed aree oggetto d'intervento, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori, dovrà essere installata la segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione per i cantieri stradali temporanei.

1.3. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 12 del 17/02/2005 nella parte relativa alla disciplina sulle attività rumorose e sui cantieri stradali temporanei.

1.4. La regolamentazione del traffico su intersezioni semaforizzate, dovrà essere richiesta al Comando di Polizia Municipale, qualora il funzionamento degli impianti debba essere sospeso o modificato.

1.5. Dovrà essere garantito il normale ed agevole transito dei mezzi dei residenti, dei mezzi di soccorso e dei mezzi di trasporto pubblico di linea.

1.6. Nel caso in cui non sia possibile, causa l'entità dei lavori, garantire il transito dei mezzi di trasporto pubblico di linea, è fatto obbligo di comunicare prontamente l'esigenza di effettuare una deviazione di percorso dei predetti mezzi alle Ditte concessionarie del servizio.

1.7. La regolamentazione del "senso unico alternato" dovrà essere effettuata dal personale della ditta che esegue i lavori.

1.8. E' consentita la regolamentazione del traffico veicolare a mezzo di impianto semaforico mobile, ovvero con movieri in alternativa alla segnaletica indicante il senso unico alternato (art. 42 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada).

2. Prescrizioni particolari:

2.1. Dell'avvenuto posizionamento, come della rimozione, della segnaletica stradale di cantiere e dell'indicazione della tipologia di regolamentazione stradale attuata, dovrà essere data comunicazione immediata, per ogni strada, alla Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale (tel. 0541/22666 - fax 0541/704138) che provvederà alla registrazione nel brogliaccio delle comunicazioni delle seguenti informazioni.

2.1.1. Data e ora di inizio lavori, via oggetto dell'intervento, durata presunta e numero di protocollo del presente atto, per quanto riguarda l'avvenuto posizionamento.

2.1.2. Data e ora di rimozione della segnaletica stradale, con ripristino della regolamentazione circolatoria preesistente, via oggetto dell'intervento, e numero di protocollo del presente atto, per quanto riguarda la rimozione.



2.2. La mancata comunicazione di quanto indicato al punto 2.1. comporta l'inefficacia della segnaletica di cantiere eventualmente posizionata successivamente all'inizio dei lavori. Per la validità dei divieti di sosta valgono le disposizioni indicate al punto 2.1.

2.3. La mancata, ritardata o errata comunicazione di quanto indicato ai punti precedenti concretizza anche la violazione alle prescrizioni previste.

2.4. L'inottemperanza da parte della Ditta esecutrice di quanto disposto dal presente atto configura violazione alle prescrizioni previste ed è sanzionata ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada.

2.5. Copia della presente Ordinanza dovrà essere tenuta sul luogo ove verranno eseguiti i lavori ed esibita ad ogni richiesta degli Organi di Polizia Stradale.

2.6. L'esecuzione dei lavori stradali per la realizzazione di quanto previsto dal presente provvedimento potrà essere sospesa a insindacabile giudizio del Sindaco o suo Delegato.

3. A seguito dell'avvenuta comunicazione di fine lavori, quanto disposto dal CAPO II° del presente atto si intende tacitamente revocato senza necessità di ulteriore provvedimento.

4. La responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persona o cosa in conseguenza all'esecuzione delle opere sopra indicate, compresi quelli eventualmente derivanti dalla sosta e dal transito degli automezzi utilizzati dalla ditta, fatte salve le applicazioni delle norme di legge che tutelano la pubblica incolumità e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è a carico della Società ANTHEA S.r.l con sede in via della Lontra, 30 - 47923 Rimini e della società Valtellina S.p.a. con sede in via Buonarroti, 34 - 24020 Gorle (BG).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le regolamentazioni previste da questo atto;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada e con gli effetti e le procedure previsti dall'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Daniele Fabbri